

N. 30/2022 R.F.

N. R.G. 192/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

-----  
**TRIBUNALE DI PESCARA**

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dr. Elio Bongrazio        | Presidente  |
| Dr. Domenica Capezzerà    | Giudice rel |
| Dr. L. Tiziana Marganella | Giudice     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letta l'istanza presentata il 3.11.2022 da Onelia Di Ciccio e Roberto Antonio Polce intesa a promuovere la dichiarazione di fallimento di TRE TORRI s.r.l. in liquidazione con sede in Popoli Corso Gramsci Strada Nuova n. 4 c.f. 00942590688;

convocati davanti al giudice appositamente delegato richiedente e debitrice;

acquisite le informazioni a mezzo della cancelleria esecuzioni, C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio ;  
udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

rilevato che alle udienze tenutesi davanti al Giudice delegato per l'istruttoria ed in particolare nell'ultima celebrata in data 8.9.2022 sono comparsi i procuratori delle parti;

considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale si trova in questo circondario (Comune di Popoli);

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice e la sua assoggettabilità al fallimento, trattandosi di società a responsabilità limitata che ha come oggetto sociale il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1 L. Fall. e non risulta dimostrata – come era onere della parte resistente - la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma atteso che i debiti esistenti al momento del deposito della domanda si sono attestati sul valore di €812.562,59 (cfr situazione patrimoniale al 31.12.2021) valore coerente e non distante da quello riportato nel bilancio di esercizio 2020 in cui si registrava l'importo di € 741.998;



rilevato infatti che in tema di soglie di fallibilità ex art. 1 legge fall., la valutazione dell'ammontare dei debiti deve essere fatta, non in relazione al triennio (come per l'attivo patrimoniale e i ricavi lordi), bensì guardando al momento del deposito della domanda di fallimento ed a tal proposito va evidenziato che è stata la stessa parte debitrice ad ammettere in sede di costituzione ( cfr memoria del 5.1.2022) che “ la debitoria è superiore ad € €500.00”;

rilevato che, del resto, dalla stessa situazione patrimoniale aggiornata al 31.5.2022 i debiti registrati risultano essere pari ad € 917.506,00 circa (calcolando le sole passività per depositi bancari, mutui, debiti verso fornitori, passività tributarie e per salari e stipendi, nonché debiti diversi) e nessuna prova è stata fornita dalla debitrice in ordine alla presunta riduzione della posta creditoria vantata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna;

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:

che il debitore non ha soddisfatto il credito degli istanti per il fallimento ammontante complessivamente ad €86.269,71 circa sebbene portati da titoli giudiziari costituiti da decreti ingiuntivi esecutivi perché definitivi;

premesso che la società debitrice si trova in liquidazione volontaria, sicché lo stato di insolvenza deve tendere all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in sede di liquidazione tutti i debiti della società, indipendentemente dalla capacità o meno di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; infatti, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consolidato il principio secondo cui per le società in liquidazione "la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali" (ex plurimis Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834);

rilevato che, a fronte del debito dei ricorrenti (debito che non è stato contestato dalla debitrice la quale nella memoria di costituzione ha soltanto rilevato di trovarsi in stato di liquidazione e del tutto genericamente che il debito della Banca Di Credito Cooperativo di Pratola Peligna così come iscritto nelle scritture contabili ed in corso di “ ricognizione” sarebbe in realtà inferiore in virtù di tutte le illegittimità “.. *via via riconosciute dalla Giurisprudenza di legittimità trattandosi di conto di oltre 30 anni*”) nonché di quelli che come già rilevato la stessa debitrice ha ammesso sussistere nei confronti di altri soggetti (banche, fornitori, erario ecc ), la medesima non sembra disporre di attività tali da soddisfare in sede di liquidazione tutte le passività della società stessa e ciò, pur in presenza di alcuni immobili a sé intestati (cfr visura delle iscrizioni e trascrizioni agli atti);

ritenuto che la detta incapienza risulta altresì evincibile sia dai dati di bilancio che dallo stato patrimoniale al 31.5.2022 nel quale si evidenzia una evidente differenza negativa tra le voci dell'attivo e quelle del passivo (con una perdita di esercizio ed un patrimonio netto di soli €516.745





con debiti attuali pari ad € 917.506,00 - pur volendo escludere le voci dell'attivo " capitale sociale e riserva legale");

rilevato inoltre che, a fronte dei debiti suddetti, il capitale sociale sottoscritto risulta essere pari ad €11.000,00, mentre i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti, e come sopra chiarito, eccedono di gran lunga la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall.;

#### **DICHIARA**

il fallimento di TRE TORRI s.r.l. in liquidazione con sede in Popoli Corso Gramsci Strada Nuova n. 4 c.f. 00942590688;

#### **NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Domenica Capezzerà e Curatore l'avv. Alessandro Migliorati con studio in Pescara alla via Cesare Battisti n. 177 professionista noto all'ufficio e giudicato dal Collegio idoneo all'espletamento dell'incarico, anche alla luce delle relazioni redatte in precedenti procedure;

#### **ORDINA**

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

#### **DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

#### **FISSA**

il giorno 13.12.2022 ore 9,30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

#### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.



**DISPONE**

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell'8.9.2022

Il Giudice est.

Dott. ssa Domenica Capezzerà

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

